

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 06/10/2011 - rif. AG 26/2011**

Parere sulla Normativa del 06/10/2011 - rif. AG 26/2011 d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.2

In luogo di una interpretazione analogica si deve preferire una interpretazione letterale dell'art. 6 del regolamento 207/10 il quale, in modo così esplicito da non lasciar spazio a dubbi, parla di "adempimenti INPS ed INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento". Non solo sono indicati espressamente due istituti che erogano prestazioni contributive ed assicurative, ma è anche prevista una (ed una sola) eccezione, la cassa edile. Si osservi, inoltre, che il Titolo II della Parte I del Regolamento, contiene, in applicazione della previsione di cui all'art. 5, co. 5 lett. s) bis del d. lgs. 163/2006, norme in materia "di tutela dei diritti dei lavoratori"; non a caso l'art. 4 del Regolamento mutua le disposizioni di cui agli articoli 7 e 13 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, rubricati rispettivamente Tutela dei lavoratori e Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore (cfr. Cons. Stato, sez. Consultiva per gli atti normativi, parere n. 3262/2007 nell'adunanza del 17 settembre 2007, pag.3, e parere 313/2010, nell'adunanza del 24 febbraio 2010, pag. 11; Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, Relazione di accompagnamento al Regolamento, pag. 26). Una lettura sistematica del Titolo in questione, pertanto, non può portare a includere tra coloro i quali godono della tutela e soddisfazione privilegiata dei crediti di cui all'art. 4 co. 2 del Regolamento soggetti che forniscono prestazioni contributive ed assistenziali a lavoratori non dipendenti.